

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 355-11762/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la **fase di valutazione** (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e per il **rilascio dell’Autorizzazione Unica** (art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), relativa al progetto *“Attività di recupero ex. art. 208 del D. Lgs. 152/2006 di rifiuti contenenti amianto presso area in Salbertrand da adibire ad elisoccorso”*
Comune di Salbertrand
Proponente: ITINERA s.p.a.
Improcedibilità delle istanze
Chiusura dell’istruttoria e archiviazione delle pratiche

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 27/02/2018 la Società Itinera s.p.a. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via Balustra n. 15 a Tortona (AL) e P. IVA 01668980061 - ha presentato istanza di avvio della fase di Valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della lr 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *“Attività di recupero ex. art. 208 del D. Lgs. 152/2008 di rifiuti contenenti amianto presso area in Salbertrand da adibire ad Elisoccors”* da realizzarsi nel comune di Salbertrand (TO);
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 32 bis dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed alla lettera z.a) del punto punto 7 dell’allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- per il medesimo progetto era stata espletata preventiva fase di verifica di VIA conclusasi con D.D. n. 30 - 10101 del 01/06/2017 di assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale;
- con nota prot. n. 33649 del 15/03/2019 si chiedeva di formulare l’istanza in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 29/05/2018 è stata presentata anche istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la documentazione necessaria al fine dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
- la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze è stata coordinata nell’ambito della procedura interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con nota prot. n. 59042 del 16/05/2018 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;
- con nota prot. n. 89270 del 25/07/2018 si è richiesto di integrare la documentazione presentata relativamente ad aspetti geologici e geotecnici assegnando un termine di 30 giorni;
- il proponente in data 04/08/2018 chiedeva una proroga di 30 giorni rispetto al termine assegnato per la trasmissione delle integrazioni richieste; con nota prot. n. 94276 del 08/08/2018 è stata concessa la proroga richiesta;
- la documentazione richiesta con nota prot. n. 89270 del 25/07/2018 è stata trasmessa dal proponente in data 20/09/2018;
- in data 24/09/2018, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 21/11/2018 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. ;
- a seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al proponente con nota del 06/12/2019 prot. n. 137908 l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 27/12/2018 il proponente richiedeva una proroga di 180 giorni per la presentazione della documentazione richiesta; con nota del 07/01/2019 prot. n. 1137 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta;
- il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 07/05/2019, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta successivamente perfezionata in data 21/05/2019;
- con nota prot. n. 46098 del 27/05/2019 veniva convocata in data 13/06/2019 la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 per il rilascio del provvedimento di VIA e per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- il Comune di Salbertrand con nota prot. n. 1932 del 03/06/2019 ha richiesto, nelle more dell'espletamento delle procedure di insediamento della nuova amministrazione comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi in data 26 maggio c.a ed al fine di consentire gli adeguati approfondimenti in merito, il rinvio della conferenza dei servizi convocata in data 13/06/2019 con nota prot. 46098 del 27/05/2019;
- con nota prot. n. 49777 del 06/06/2019 è stata pertanto rinviata la prima seduta della conferenza dei servizi al giorno 03/07/2019.

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Salbertrand in un'area di proprietà comunale contermina al tracciato autostradale Torino-Bardonecchia posta a sud dell'area di servizio Gran Bosco (Foglio 25 mappali 267, 269, 281, 282 e 490);
- il progetto gestione rifiuti prevede la realizzazione di un sottofondo (operazione di recupero R5) propedeutico alla realizzazione di una pista per elisoccorso (sito Helicopter Emergency Medical Service); per la realizzazione del sottofondo si intendono utilizzare esclusivamente i rifiuti presenti nel sito di deponia di regione Illes Neuves sempre in Comune di Salbertrand, di proprietà comunale ed in locazione alla società proponente;
- il progetto presentato dalla società proponente ha la finalità di rimuovere i rifiuti contenenti amianto, così come da ordinanza sindacale n. 7 del 26 ottobre 2015, utilizzando gli stessi come sottofondo geotecnicamente idoneo alla realizzazione di una pista per elisoccorso;
- tali rifiuti sono contraddistinti dal codice CER 170503* (terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose); a seguito degli accertamenti effettuati dal Centro Scansetti dell'Università di Torino è risultato infatti che sono presenti 8.000 mc materiali contenenti amianto con concentrazione di amianto superiore ai 1000 mg/kg;
- nel sito di deponia sono presenti in cumulo inoltre altri materiali provenienti da operazioni di disalveo, quantificabili in circa 110.000 mc, identificati come sottoprodotto fatta salva l'assenza di contaminazioni.

Considerato che:

- l'attività di gestione rifiuti è parte di un progetto edilizio più ampio ovvero la realizzazione da parte della Società Proponente di un sito di Helicopter Emergency Medical Service;
- condizione preliminare e vincolante per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 è la realizzazione dell'opera nel suo complesso in quanto diversamente verrebbe meno la necessità di utilizzare i rifiuti come sottofondo;
- inoltre, trattandosi di istruttoria integrata, non è possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso;
- al fine di procedere con l'iter istruttorio è dunque necessario acquisire l'assenso del Comune di Salbertrand alla realizzazione da parte del proponente di un sito di Helicopter Emergency Medical Service su aree di proprietà comunale;
- l'assenso da parte del Comune di Salbertrand, anche in qualità di proprietario del terreno sede dell'opera, non è stato acquisito né durante la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria svoltasi in data 03/07/2019 né durante la seconda seduta svoltasi in data 23/09/2019; in tale seduta è stato concordato di concedere 15 giorni al Comune di Salbertrand al fine dell'espressione definitiva sulla fattibilità dell'intervento;
- durante la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 20/10/2019 il Comune di Salbertrand, rappresentato dal Sindaco pro tempore, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- mancando le condizioni preliminari e vincolanti per la realizzazione del sito operativo Helicopter Emergency Medical Service e non sussistendo di conseguenza i presupposti per il rilascio di giudizio positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, coordinati per legge in un unico iter istruttorio ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 87489 del 16/10/2019 è stata trasmessa al proponente ai sensi dell'art. 10 bis del

la Legge 241/90 e s.m.i. “*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*” assegnando il termine di legge pari a dieci giorni al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- nei dieci giorni successivi al ricevimento della nota prot. n. 87489 del 16/10/2019 il proponente non ha presentato osservazioni in merito.

Ritenuto pertanto di :

- dover rigettare le istanza di avvio della fase di Valutazione e di Autorizzazione Unica e di disporre la chiusura della relativa istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'interruzione di ogni termine ad essa correlato e l'archiviazione della pratiche.

Visti:

- i verbali delle conferenze dei servizi depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di dichiarare**, per quanto di propria competenza, **l'improcedibilità** delle istanze di **avvio della fase di Valutazione** (art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e di **Autorizzazione Unica** (art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) relative al progetto “*Attività di recupero ex. art. 208 del D. Lgs. 152/2008 di rifiuti contenenti amianto presso area in Salbertrand da adibire ad Elisoccorso*” presentate dalla Società Itinera s.p.a. con sede legale in Via Balustra n. 15 a Tortona (AL) e P. IVA 01668980061;
- **di disporre** la chiusura dell'istruttoria interdisciplinare ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché l'interruzione di ogni termine ad essa correlata e l'archiviazione delle pratiche.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 31 ottobre 2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini